



tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## Oggetto: principali novità fiscali di fine 2019 e 2020

Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione delle principali novità fiscali di imminente impatto, introdotte dal decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) e del decreto crescita (D.L. n. 34/2019).

### 1. Nuove regole per le compensazioni dei crediti d'imposta, applicabili ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 – obbligo di canali telematici dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto fiscale 2020 ha introdotto alcune importanti novità che riguardano la disciplina della compensazione dei crediti d'imposta. In particolare, è stato esteso **alle imposte sui redditi** (incluse le imposte sostitutive e le addizionali) **ed all'IRAP** il vincolo secondo il quale, in presenza di un credito superiore a 5.000 euro, prima di poter utilizzare tale credito in compensazione, è richiesta la **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il predetto credito (in precedenza tale obbligo era previsto soltanto per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA).

Il decreto stabilisce che **il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione**, o l'istanza da cui emerge il credito IVA infra annuale.

Le suddette nuove regole di compensazione dei **crediti IRAP ed imposte dirette** si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (quindi ai **crediti "targati" 2019** come periodo di riferimento). Pertanto, i **crediti per IRAP ed imposte dirette** del periodo d'imposta **2018** potranno ancora essere

compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019. Con questa dichiarazione, infatti, i crediti residui del periodo d'imposta precedente saranno "rigenerati" e diverranno crediti del periodo 2019.

**Non rientrano nel computo dei 5.000 euro** (limite da applicare distintamente per ciascun tributo), le compensazioni cosiddette verticali, in cui si usa un credito per pagare un debito della medesima imposta, relativo a periodi successivi a quello di maturazione del credito (si tratta delle compensazioni per le quali non sussiste l'obbligo di esporre la compensazione nel modello F24).

E' stato, inoltre, esteso alla generalità dei contribuenti l'obbligo utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni di crediti d'imposta**. I crediti interessati sono quelli maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. L'estensione penalizza **i crediti dei sostituti d'imposta** (la norma fa testualmente riferimento ai "*crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta*"), che in precedenza potevano essere utilizzati anche avvalendosi dell'*home banking*. L'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate riguarda quindi anche il cosiddetto "*bonus Renzi di 80 euro*", il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute ed i crediti derivanti dai rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e ai pensionati. Non è quindi più possibile scomputare direttamente tali ultimi crediti, che il sostituto d'imposta vanta per effetto delle somme rimborsate ai dipendenti e ai pensionati,

dai successivi pagamenti delle ritenute (come evidenziato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019), ma sarà necessario provvedere a compensazione mediante il modello F24 con le regole sopra dette.

Il decreto in commento ha introdotto anche una **specifica sanzione per ciascun modello F24 scartato** dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate. Tale sanzione viene iscritta a ruolo se, entro 30 giorni dalla comunicazione telematica di scarto, il contribuente non paga quanto dovuto. La sanzione in questione è stata ridotta, dagli originari 1.000 euro, al 5% dell'importo del modello F24 fino a 5.000 euro e a 250 euro in caso di importi superiori a 5.000 euro: per ogni delega scartata, quindi, la sanzione non potrà superare i 250 euro.

Si evidenzia come l'inoltro di un modello F24, utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, può avvenire con due distinte modalità: a) direttamente per opera del contribuente o del sostituto d'imposta che, previa richiesta delle apposite credenziali, può utilizzare i servizi "F24 web" o "F24 online"; oppure, b) avvalendosi di un professionista intermediario abilitato.

## **2. Semplificazioni dal 1° gennaio 2020 per le dichiarazioni d'intento**

Per effetto delle semplificazioni introdotte dal decreto crescita, dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore, ovvero in dogana,

la dichiarazione d'intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore dell'esportatore abituale, dunque, per poter emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA, deve soltanto verificare che la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale sia avvenuta ed **indicare, inoltre, sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento**. In caso d'importazione, gli estremi del protocollo di ricezione telematica della dichiarazione d'intento devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

È stato anche soppresso l'obbligo, da parte del dichiarante e del fornitore, di numerare progressivamente la dichiarazione d'intento e di annotarla entro 15 giorni in un apposito registro IVA tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

Si evidenzia che, le **novità** sopra illustrate sono **condizionate** all'emanazione di un **provvedimento attuativo** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che era previsto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto crescita, ma che, ad oggi, non è stato ancora emanato. Pertanto, in mancanza delle disposizioni attuative ufficiali delle nuove regole, si ritiene preferibile continuare ad applicare la precedente procedura di gestione delle dichiarazioni d'intento, **ma, per prudenza, al fine di rispettare comunque sul punto la nuova disposizione, dal 1° gennaio 2019** si suggerisce di indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento. Per quanto concerne la fattura elettronica, il protocollo potrebbe essere indicato nel campo "descrizione" della medesima fattura elettronica.

## **3. Nuovi obblighi inerenti le ritenute sugli appalti e subappalti**

Il decreto fiscale 2020 ha introdotto, in capo ai committenti (diversi dai soggetti privati), gravosi obblighi di controllo del corretto versamento delle ritenute sugli appalti, con le modalità di seguito illustrate. Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019 sono interessate le ritenute operate a partire dal 1° gennaio 2020, da versare entro febbraio 2020, anche se riferite a contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

### **3.1 Obblighi di verifica delle ritenute in capo al committente dell'appalto**

Il nuovo obbligo ricade sul committente (e correlativamente sulle sue controparti) che affida ad un'impresa opere o servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a questi riconducibili in qualsiasi forma, e per un importo complessivo superiore a 200.000 euro annui. La norma riguarda i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati.

Le nuove regole prevedono **l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che sono tenute a rilasciarle), copia delle deleghe di pagamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o servizi.**

È stato inoltre disposto che il versamento delle ritenute in questione deve essere effettuato dall'impresa

appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, con **“distinte deleghe per ciascun committente”**, senza possibilità di compensazione. Al riguardo, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019 ha evidenziato che, in ciascuna delega di pagamento con la quale l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice versa le ritenute in questione, debba essere indicato anche il codice fiscale del committente (nel campo riservato al codice fiscale del coobbligato, erede, etc.), riportando il codice **“09”** denominato **“committente”** nel campo **“codice identificativo”** del modello F24.

In particolare, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, è stato prescritto che, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice oltre che al committente (duplice invio):

- a) **le deleghe di versamento delle ritenute;**
- b) **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Tale **elenco** deve contenere il dettaglio delle ore di lavoro prestate

da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la citata Risoluzione n. 108/2019, ha precisato che la quantificazione dei versamenti di ritenute distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della **specifica opera o servizio affidatogli dallo specifico committente** e di conseguenza della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come, ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Questo di fatto impone alle imprese interessate di dotarsi di una idonea contabilità dei costi per commessa.

Si evidenzia che il Decreto ha stabilito, inoltre, che, per le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, soggette alla nuova disciplina degli appalti in commento, è **vietata la compensazione** di eventuali crediti d’imposta per pagare i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che lavorano alle opere affidate. La norma specifica che l’esclusione della possibilità di compensazione si applica con riguardo a tutti i predetti contributi e premi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati. Tale divieto non si applica alle imprese **“virtuose”** di cui al successivo paragrafo della presente Taxnews.

### **3.2 Nuovi obblighi esclusi per le imprese “virtuose”**

I **nuovi obblighi** sopra illustrati **non si applicano** in alcune situazioni nelle quali le imprese appaltatrici, o affidatarie o subappaltatrici risultino **“virtuose”** e, per l’esattezza, qualora tali imprese, comunichino al committente, allegando la relativa **certificazione: i) l’assenza di “pendenze fiscali” superiori a determinati limiti fissati dalla legge e ii) il requisito di attività dell’impresa da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e con versamenti di imposte effettuati nel conto fiscale superiori al 10% dei ricavi**, secondo modalità e parametri fissati dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019. Questa situazione oggetto di certificazione deve sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza dei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento delle ritenute in questione.

La certificazione in questione, che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dovranno inviare al committente, cosiddetto **DURF (documento unico di regolarità fiscale)**, sarà rilasciata, a disposizione delle singole imprese, dall’Agenzia delle Entrate ed avrà una validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

### **3.3 Conseguenze dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice/affidataria /subappaltatrice**

Il decreto in commento ha anche disposto che, nel caso di **mancata ricezione delle deleghe di pagamento** e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, entro i 5

giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento delle ritenute (oppure nel caso in cui i versamenti risultino omessi o insufficienti), **il committente:**

**a) è tenuto a sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero, per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;**

**b) deve dare comunicazione di ciò all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.**

In tali casi, è, inoltre, preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Si segnala, tuttavia, che l'efficacia delle predette disposizioni sub precedenti lettere a) e b) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.

Nel caso in cui, a carico dell'impresa appaltatrice (o affidataria o subappaltatrice), venga irrogata una sanzione per violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, anche il committente, che non abbia adempiuto ai nuovi obblighi di controllo delle ritenute

stabiliti dal decreto fiscale 2020, è obbligato al pagamento di una somma pari alla predetta sanzione, senza possibilità di compensazione.

9 gennaio 2020

♣♣♣

Visitate il nostro sito web:  
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)